

COMUNE DI PIOLTELLO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER
IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. _____
delibera n. _____ del _____

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
FINANZIARIO - PATRIMONIALE

SI NO

**OGGETTO: SERVIZIO smaltimento E AVVIO A RECUPERO DELLA frazione
INDIFFERENZIATA rifiuti solidi urbani del territorio – INDIRIZZI GENERALI E
APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 COMMA 20 d. L. 179/2012 " convertito in legge
17 dicembre 2012, n. 221"**

LA PROPOSTA CONTIENE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- **relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012;**

X Si propone l'immediata esecutività in relazione all'urgenza (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

IL DIRIGENTE	l'ASSESSORE	IL RESPONSABILE DELLA UOC
ARCH. R. TARASCHI	ING. G. BOTTASINI	GEOM. V. LONGARI

ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

.....

DETERMINAZIONI NELLA SEDUTA DEL

APPROVATA NON APPROVATA RINVIATA PRENDE ATTO

LA SINDACA
Ivonne Cosciotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Carlino

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Comune di Pioltello ha affidato “in house” il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio alla società CORE spa – Consorzio Recupero Energetici, di cui socio;

durante il corso dell'anno 2018 l'Assemblea del CORE ha deliberato e avviato le procedure amministrative per la modifica sostanziale dell'autorizzazione di esercizio dell'impianto al fine della riconversione funzionale del termovalorizzatore in una biopiattaforma integrata comprendente un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, un impianto di valorizzazione termica dei fanghi e un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, spegnendo di fatto l'impianto di termovalorizzazione;

con DCC n.1 del 21/01/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la cessione delle immobilizzazioni materiali di proprietà di CORE spa in favore di CAP Holding Spa per l'organizzazione dei servizi che potranno essere affidati alla Società.

A seguito della riorganizzazione funzionale dei servizi e degli impianti la futura società non opererà lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti prevedendo tra l'altro lo spegnimento degli impianti nei primi mesi dell'anno 2021;

CONSIDERATO CHE:

a decorrere dall'anno 2021 l'amministrazione di Pioltello dovrà provvedere all'affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta differenziata del territorio;

è intenzione dell'amministrazione procedere con percorsi esplorativi e valutativi di adesione a società a capitale pubblico quali consorzi per l'affidamento del servizio in questione;

nelle more dei tempi di ricerca e valutazione per la possibile adesione a forme societarie a capitale pubblico ricorre pertanto la necessità di individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio;

la direttiva 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti, costituisce il punto chiave per il conseguimento dell'economia circolare e il recepimento della stessa nella legislazione italiana con il D. Lgs 152/06 ssmii e nella LR 26/03 per la gestione dei rifiuti senza costituire pericolo per la salute umana e per l'ambiente ed è ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, uso e consumo di beni e che la migliore opzione ambientale, quale azione per attuare la l'economia circolare, nell'attività di gestione dei rifiuti è riconosciuta nella gerarchia enunciata nei testi normativi che individua, in ordine di priorità, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e solo in ultimo lo smaltimento;

i principi espressi dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale danno atto che i servizi relativi alla gestione dei rifiuti racchiudono la caratteristica di universalità e di rilevanza locale e che pertanto, come tali, devono essere resi nella migliore opzione per la cittadinanza garantendo la tutela dell'ambiente e della salute umana;

il D. lgs 152/06 ssmii dispone in particolare:

- che i servizi di gestione dei rifiuti sono servizi pubblici, essenziali e di rilevanza economica e pertanto devono essere garantiti all'intera collettività locale senza recare pericolo per la salute

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177 D. Lgs 152/06 ssmmii);

- che la gestione dei rifiuti deve essere conforme ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga (art. 178 D. Lgs 152/06 ssmmii);

- che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (art. 178 D. Lgs 152/06 ssmmii); il servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e a carattere universale, e che per tale tipologia di servizi a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/ 2008 per effetto del referendum e della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/ 2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, le possibili forme di affidamento sono, quelle di cui alla disciplina europea, ovvero:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;

- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti ed in particolare di quelli normati dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 50/16 ssmmii;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale ha avviato una ricognizione dell'offerta dei servizi da parte delle società pubbliche attive sul territorio, per valutare tutte le modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica, in house providing) al fine di giungere alla migliore soluzione tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, non trascurando la valenza strategica di lungo periodo di una offerta pubblica nel settore, in vista della possibile riorganizzazione della gestione dei rifiuti anche in Lombardia sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali;

- coerentemente con questo orientamento generale, per quanto attiene lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (FORSU), il Consiglio Comunale con DCC n. 28 del 30/06/2020 ha già identificato un percorso di medio periodo per il conferimento in house alla costruenda biopiattaforma da parte dei soci CORE e di CAP, e, per il periodo dalla cessazione del contratto con l'attuale concessionario alla attivazione del nuovo impianto, ha disposto di affidare lo smaltimento con gara ad evidenza pubblica.

- per analogia, per quanto attiene lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, considerando la complessità che l'attuale normativa pone alla acquisizione di nuove quote societarie da parte dei Comuni e dello stato attuale della ricognizione, l'ingresso del Comune di Pioltello come socio di una delle società pubbliche che esercitano un impianto di termovalorizzazione potrà eventualmente realizzarsi in un medio periodo, da qui la necessità – anche per la frazione "secca" – di un affidamento al mercato che copra il periodo;

- pertanto risulta necessario anche per la frazione secca rivolgersi al mercato mediante un procedimento di gara pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e servizi.

Ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e della normativa italiana, in particolare il D. Lgs 50/16 ssmmii, che disciplina i contratti pubblici, per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in relazione ponendo accento sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, In tale relazione, che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ed è necessario sia inviata al medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D. L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, vengono pertanto analizzati gli aspetti giuridico-amministrativi e finanziari della modalità di affidamento prescelta e riconosciuti i benefici per la collettività in termini di obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

il D. Lgs 267/2000, tra i compiti che spettano al Consiglio Comunale, prevede che lo stesso, quale organo di indirizzo per l'organizzazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica, è chiamato ad esprimersi sull'approvazione della relazione, ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) contenente oltre che la forma di affidamento proposta anche l'analisi economico-finanziaria e giuridica della forma prescelta;

VISTA la relazione di cui all'art. 34 comma 20 del D. L. 179/12 (convertito con L. 221/2012), allegata al presente atto per costituirne parte integrale ed essenziale,

DATO ATTO INOLTRE CHE:

Come si evince dai contenuti della relazione di cui sopra, in considerazione delle caratteristiche del servizio in oggetto esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, si procederà all'perimento della gara d'appalto mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedura che, non prevedendo fasi di preselezione, garantisce la massima partecipazione delle imprese e consente di adeguatamente soddisfare alle esigenze della concorrenza per il mercato, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 30 del medesimo d. lgs. 50/2016 e ssmmii;

Nella relazione si dispone inoltre che l'appalto dovrà avere una durata triennale al fine di coprire il periodo tra la cessazione del funzionamento del forno di Sesto San Giovanni e la definizione del percorso di acquisizione di quote di società pubbliche, con la clausola risolutiva espressa, che qualora il percorso di cui sopra si completasse prima della fine della durata contrattuale, il contratto stesso possa terminare anticipatamente senza che l'appaltatore abbia a nulla pretendere in qualunque modo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre poiché la gestione dei rifiuti deve avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio chi inquina paga, si opterà, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un corretto equilibrio tra risparmio economico e potenziamento della qualità delle prestazioni, garantendo la selezione della migliore offerta in termini di qualità e di risparmio dei costi del servizio e, quindi, il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino.

nel rispetto dei principi di fattibilità tecnica ed economica, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione, e delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) dispone che il progetto a base del Servizio da porre in appalto dovrà esplicitare, in modo confacente, il rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare

alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti, possibilmente accompagnato dal recupero di energia e che non si dovrà ricorrere allo smaltimento in discarica se non per motivi del tutto eccezionali;

RITENUTO PERTANTO:

di approvare la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) redatta dal Servizio Ecologia e Ambiente e a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Imprese;

di disporre l'invio della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locale presso il Ministero dello Sviluppo ai sensi dell'art. 13 comma 25 bis del DL 145/2013 convertito con Legge 21/02/2014;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la LR 26/03;
- i pareri art 49 D. Lgs 267/00;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI DARE ATTO CHE il Comune di Pioltello a decorrere dagli inizi dell'anno 2021, a fronte dello spegnimento dell'impianto di termovalorizzazione, dovrà provvedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati dei rifiuti solidi urbani del territorio ;

2. DI DARE ATTO CHE l'Amministrazione Comunale ha avviato una ricognizione dell'offerta dei servizi da parte delle società pubbliche attive sul territorio, per valutare tutte le modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica, in house providing) al fine di giungere alla migliore soluzione tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, non trascurando la valenza strategica di lungo periodo di una offerta pubblica nel settore, in vista della possibile riorganizzazione della gestione dei rifiuti anche in Lombardia sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali;

3. DI DARE ATTO CHE coerentemente con questo orientamento generale, per quanto attiene lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani (FORSU), il Consiglio Comunale con DCC n. 28 del 30/06/2020 ha già identificato un percorso di medio periodo per il conferimento "in house" alla costruenda biopiattaforma da parte dei soci CORE e di CAP, e, per il periodo dalla cessazione del contratto con l'attuale concessionario alla attivazione del nuovo impianto, ha deliberato di affidare lo smaltimento con gara ad evidenza pubblica.

4. DI DARE ATTO CHE per analogia, per quanto attiene lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, considerando la complessità che l'attuale normativa pone alla acquisizione di nuove quote societarie da parte dei Comuni e dello stato attuale della ricognizione, l'ingresso del Comune di Pioltello come socio di una delle società pubbliche che esercitano un impianto di termovalorizzazione potrà eventualmente realizzarsi in un medio periodo, da qui la necessità – anche per la frazione "secca" – di un affidamento al mercato che copra il periodo;

5. DI DARE ATTO CHE l'affidamento del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani rientrando tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica e a carattere universale, e pertanto ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, deve essere effettuato sulla base di un'apposita relazione con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e della normativa italiana, in particolare il D. Lgs 50/16 ssmii, che disciplina i contratti pubblici, per

la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

6. DI DARE ATTO che il D. Lgs 267/2000, tra i compiti che spettano al Consiglio Comunale, prevede che lo stesso, quale organo di indirizzo per l'organizzazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica, è chiamato ad esprimersi sull'approvazione della relazione, ai sensi dell'ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) contenente la forma di affidamento proposta con l'analisi economico-finanziaria e giuridica della forma prescelta;

7. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse ai precedenti punti 5) e 6), la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, allegata al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

8. DI DARE ATTO CHE come si evince dai contenuti della relazione di cui al punto 7), in considerazione delle caratteristiche del servizio in oggetto esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, si procederà all'esperimento della gara d'appalto mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedura che, non prevedendo fasi di preselezione, garantisce la massima partecipazione delle imprese e consente di adeguatamente soddisfare alle esigenze della concorrenza per il mercato, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 30 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e ssmmii;

9. DI DARE ATTO CHE nella relazione di cui al punto 7) si dispone inoltre che l'appalto dovrà avere una durata triennale al fine di coprire il periodo tra la cessazione del funzionamento del forno di Sesto San Giovanni e la definizione del percorso di acquisizione di quote di società pubbliche, con la clausola risolutiva espressa che, qualora il percorso di cui sopra si completasse prima della fine della durata contrattuale, il contratto stesso possa terminare anticipatamente senza che l'appaltatore abbia a nulla pretendere in qualunque modo nei confronti dell'Amministrazione Comunale

10. DI DARE ATTO CHE si opererà, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un corretto equilibrio tra risparmio economico e potenziamento della qualità delle prestazioni, garantendo la selezione della migliore offerta in termini di qualità e di risparmio dei costi del servizio e, quindi, il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino, dovendo la gestione dei rifiuti avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio di chi inquina paga;

11. DI DARE ATTO CHE, nel rispetto dei principi di fattibilità tecnica ed economica, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione, e delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) di cui al precedente punto 6) dispone che il progetto a base del Servizio da porre in appalto dovrà esplicitare, in modo confacente, il rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti, possibilmente accompagnato dal recupero di energia e che non si dovrà ricorrere allo smaltimento in discarica se non per motivi del tutto eccezionali;

12. DI DISPORRE la pubblicazione della relazione sul portale web del Comune di Pioltello e di disporre l'invio della relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012(convertito con L. 221/2012), all'Osservatorio per i servizi pubblici locali presso il Ministero dello Sviluppo ai sensi dell'art. 13 comma 25 bis del DL 145/2013 convertito con Legge 21/02/2014;

13. DI INCARICARE il Dirigente del Settore Pianificazione Ambientale e Imprese di porre in essere gli atti necessari al corretto esperimento della procedura così come definita ai precedenti punti 5), 6) e 7);

Allegati:

- Relazione redatta ai sensi dell'ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 (convertito con L. 221/2012).

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs del 18.8.2000, n. 267

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE

In relazione alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, eD ai sensi dell'art. 9 della legge 102/2009 si esprime parere:

.....

Pioltello,

IL DIRIGENTE
ARCH. R. TARASCHI

.....

SETTORE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO - PATRIMONIALE

In relazione alla regolarità CONTABILE della proposta si esprime parere:

.....

.....

Pioltello,

IL dirigente

.....

SEGRETARIO GENERALE

In relazione alla CONFORMITA' LEGISLATIVA DELLA PROPOSTA si esprime parere:

.....

Pioltello,

il segretario generale
Dott. Diego Carlino

.....